



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

Ufficio dei Monopoli per il Veneto

Sede di Venezia

Prot. n. **12969** del 12 *maggio* 2021

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Viste le segnalazioni di nuova istituzione di rivendita ordinaria pervenute, debitamente istruite, che hanno portato alla redazione degli schemi di piano di istituzione sotto indicati;

Considerate le istanze di trasferimento pervenute entro il 28 febbraio 2021;

Visto lo schema di piano pubblicato dalla sede di Venezia, in data 16 aprile 2021 con protocollo n. 9992 del 16.04.2021;

Viste le osservazioni pervenute dalla Federazioni Tabaccai (FIT) di Roma nella veste di soggetto titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei titolari di rivendita generi di monopolio e dei cotrointeressati;

Acquisito l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della citata Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi;

Rilevato come l'art 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il

rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Tenuto conto che le proposte per l’istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare per l’inserimento nel piano definitivo sono soltanto quelle relative a zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio e che rispettano i parametri della distanza non inferiori a 200 metri, e del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, come previsto dalla Legge n. 37/2019 (Legge Europea 2018);

Considerato pertanto le zone di istituzione individuate nello schema allegato si riferiscono principalmente a località poste ad una distanza superiore ai minimi previsti per il comune di Camponogara, dalle altre rivendite esistenti;

Considerato che l’espansione della rete distributiva che si verrebbe a determinare con il piano (2° semestre 2021) appare assolutamente ponderata e razionale, in quanto è relativa a 1 nuove rivendita ordinaria, da istituire nell’ambito della regione Veneto;

Considerato che l’espansione della rete di vendita rappresenterebbe una corretta ed efficiente riallocazione dei punti vendita già esistenti ed istituendi, in quanto, tenendo conto delle soppressioni avvenute nel corso dell’anno 2019, non si determina un aumento sostanziale dei punti vendita;

Considerata la sussistenza di una reale esigenza di servizio che comporta una razionale ed efficiente espansione dell’attuale rete distributiva sul territorio, tale da giustificare l’assegnazione di una nuova rivendita ordinaria, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate;

F O R M U L A

il piano definitivo (II semestre 2021) per l’istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell’ambito delle zone di competenza dell’Ufficio Monopoli per il Veneto, che forma parte integrante ed inscindibile del presente atto, ai fini della sua pubblicazione.

Per il Dirigente dell’Ufficio

Francesco BOZZANCA

Il funzionario delegato

Luigi RIVERSO *

*Delega prot. 1802 del 19.01.2021

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs n. 39 del 1993



DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
Ufficio dei Monopoli per il Veneto

Sede di Venezia

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4, DEL D.M. 38/21013, PER
L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE NEL 2° SEMESTRE 2021

COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA
CAMPONOGARA	VENEZIA	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBCATI IN CAMPONOGARA, LOCALITA' ARZERINI, VIA ALZERINI LATO DESTRO IL N°. 48, COMPRESI GLI INTERNI, E LATO SINISTRO, DAL N° 53 AL N° 61, COMPRESI GLI INTERNI